

Codice A1610A

D.D. 4 luglio 2017, n. 296

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. DRUOGNO(VB) - Richiedente: Maini Benvenuto e Godio Olga. Intervento: Sostituzione manto di copertura. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data _____

Classificazione 11.100/ 464/2017A/A16000

Rif. n. 12459 /A1610A del 25/05/2017

Rif. n. 13441/A1610A del 06/06/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
DRUOGNO (VB) – Via Papa Giovanni XXIII, n. 5 – Fg. 25 mapp. 498
Intervento: Sostituzione manto di copertura
Istanza: MAINI Benvenuto – GODIO Olga

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune tramite PEC in data 25/05/2017, con nota prot. 2581 del 24/05/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 06/06/2017 con nota del 01/06/2017,

nel ribadire che, seppure l'invio telematico effettuato dal Comune tramite portale "GEOTECSue - Sportello Unico per l'edilizia" sia risultato corrispondente alla documentazione elencata nel "quadro riepilogativo della documentazione già disponibile e allegata", di fatto gli atti ricevuti con tale trasmissione sono risultati incompleti e relativi a quanto riferito nella nota prot. 13048/A1610 del 31/05/2017 di comunicazione di avvio del procedimento e di integrazione atti di questo Settore,

considerato che gli interventi previsti riguardano la sostituzione della copertura di un edificio residenziale tramite la rimozione dell'attuale manto in lastre di ardesia e la posa di nuove tegole di cemento in colore grigio scuro, nonché l'eventuale sostituzione delle travi in legno qualora danneggiate, la realizzazione di una nuova torretta di camino sul lato est

Classificazione 11.100.464/2017A

del fabbricato, in adiacenza a una già in opera, e l'apertura di un nuovo lucernario sul lato ovest dell'edificio,

vista la precedente autorizzazione con prescrizione rilasciata con Determinazione n. 150 del 13/05/2016 relativa a istanza del tutto analoga alla presente,

analizzati puntualmente gli ulteriori elementi di valutazione ora forniti,

nel rilevare che anche nell'attuale richiesta permane l'incongruenza già segnalata nel precedente procedimento circa il mappale d'intervento, che nella visura catastale dell'Ufficio provinciale del VCO corrisponde al n. 298 mentre in alcuni atti, compresa la relazione tecnica, al mappale 297,

viste le caratteristiche tipologiche del fabbricato in oggetto,

rilevato che l'intorno limitrofo all'area d'intervento è caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali con manti di copertura caratterizzati da diverse tipologie di materiale non proprie dei luoghi, quali tegole in cemento, lamiera, tegole canadesi,

preso atto che tali edifici sono stati realizzati tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, e quindi edificati in assenza di autorizzazione paesaggistica in quanto risalenti a epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa paesaggistica per ciò che inerisce le categorie di beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004,

verificato che il fabbricato oggetto d'intervento è collocato in un ambito, prospettante su Via Papa Giovanni XXIII, di singolare connotazione paesaggistica in quanto, come documentato dal rilievo fotografico prodotto, appare per lo più rappresentato da un edificato che non sembra del tutto conformarsi all'insieme di caratteri che dovrebbero tipizzare il contesto vallivo di riferimento,

pur rinnovando quanto già rilevato nella precedente citata autorizzazione ovvero che l'uso di un materiale lapideo, da scegliersi tra le tipologie locali, avrebbe determinato un migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, sia rispetto all'immagine dell'edificio stesso, sia a riproposizione di elementi che contribuiscono a costituire i caratteri compositivi del territorio della Val Vigezzo,

preso tuttavia atto della relazione a firma di tecnico abilitato che, in rapporto alle caratteristiche costruttive dell'edificio e alle norme tecniche vigenti all'epoca di costruzione del medesimo, ritiene che l'uso delle piode in sostituzione delle losanghe di ardesia ora in opera, *possa determinare un sovraccarico permanente che potrebbe mettere a rischio la stabilità strutturale del fabbricato* e suggerisce quindi l'impiego di tegole in cemento *per evitare un aggravio del carico permanente sul tetto*,

considerato che l'ambito d'intervento risulta tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del D.lgs. 42/2004 per la distanza dal Rio Sasseglio, corso d'acqua iscritto negli elenchi del testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933, e che la delimitazione della relativa fascia di 150 metri risulta prossima al lotto sul quale insiste l'edificio in oggetto,

Classificazione 11.100.464/2017A

viste inoltre le tipologie della decina circa di edifici che compongono detto ambito,
in considerazione degli aspetti e degli elementi sopra analizzati,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata",

verificato che il Comune di Druogno non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute
alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto
che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai
sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli
articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute,
nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143,
comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del
Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle
componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs
42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute
negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato
Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che le opere proposte, per le motivazioni sopra narrate, non appaiono
incongruenti rispetto la contesto circostante l'edificio in oggetto,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art.
146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100.464/2017A

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

TORINO, 23.06.17

Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 8344 34.10.06/316

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE : DRUOGNO - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento: Sostituzione manto di copertura

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII n.5

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 22/06/2017
protocollo entrata richiesta n.8262 del 22/06/2017

RICHIEDENTE : Maini Benvenuto e Godio Olga - Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.;
D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

